

CORTE DEI CONTI - SEZ\_CON\_CAL - SC\_CAL - 0003317 - Uscita - 17/05/2024 - 12:33

**CORTE DEI CONTI****Sezione controllo per la Calabria  
CATANZARO****Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio comunale  
del Comune di  
PARIA A MARE****Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N. 53/2024**

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo nella Camera di consiglio del 16.05.2024.

**Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo****ELENA RUSSO  
CORTE DEI  
CONTI  
17.05.2024  
11:12:55  
GMT+01:00**

CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo Per La Calabria

Catanzaro

composta dai Magistrati:

Rossella Scerbo

Presidente-Relatore

Antonio Barrile

Consigliere

Emanuela Friederike Daubler

Referendario

Maria Rosaria Pedaci

Referendario

Filippo Maria Salvo

Referendario

Maria Lepore

Referendario

ha pronunciato la seguente

### Deliberazione

Visto l'art. 100, comma 2, cost.;

Visto il testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss. mm. ;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14//2000, e ss. mm.;

Visto il d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificato dalla legge del 5 .8. 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

Vista la nota del comune di Praia a Mare n. prot. 13272 del 23 aprile 2024 acquisita al protocollo della Sezione al n. 3011 del 24 aprile 2024;

Vista l'ordinanza del presidente n. 12/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;

#### FATTO

Con nota prot. n. 13272 del 23 aprile 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 3011 del 24 aprile 2024, il Comune di Praia a Mare ha trasmesso, "ai sensi dell'art 5 ,comma 3, d.lgs n. 175/2016", la deliberazione n. 7 del 23 aprile 2024 con la quale il Consiglio comunale aveva deliberato l'adesione al Gal "Riviera dei cedri" (Gruppo di azione locale Riviera dei cedri scarl, con sede in Santa Maria del Cedro), organismo che attua un partneriato di tipo aperto, attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

L'adesione, attraverso l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile, al Gal "Riviera dei cedri", già istituito nel 2017, è stata motivata con l'argomentazione che " la strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL Riviera dei Cedri individua azioni volte a promuovere lo sviluppo rurale, migliorare l'ambiente ed il paesaggio, sostenere lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale dei territori, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire opportunità lavorative per le giovani generazioni..." " l'adesione al Gal Riviera dei Cedri consentirà inoltre a questo Comune di generare e ricadute positive anche sul piano dello sviluppo del territorio".

A supporto di tale asserzione sono state richiamate le fonti normative eurounitarie e i provvedimenti regionali attuativi che renderebbero l'adesione al Gal uno strumento utile per fruire dei contributi previsti dalla misura c.d. Leader e cioè:

- il regolamento Ue n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Consiglio e il regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ,con particolare riferimento agli artt. 42 e 44

- il programma di sviluppo rurale Calabria 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione c(2015) 8315 del 20 novembre 2015 che, in applicazione del reg. UE n 1303/2013 (capo ii) ha previsto la misura 19 "sostegno allo sviluppo locale leader (sviluppo locale di tipo partecipativo) ;

il bando della regione Calabria, attuativo della misura 19 per la selezione dei gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale e il decreto dirigenziale n. 12926 del 26.10.2016 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Gal "Riviera dei cedri".

La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 ,comma 4 tuel, è corredata dal parere favorevole del revisore dei conti, motivato con il richiamo alle medesime fonti normative e ragioni di opportunità/necessità individuate nell'atto consiliare.

#### DIRITTO

1) Questa Sezione è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 5 ,comma 1,3 e 4 Tusp, nel testo novellato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 , sulla deliberazione con la quale il Comune di Praia a Mare ha deliberato l'adesione, attraverso l'acquisizione di una partecipazione del valore nominale di euro 700,00, al Gal "Riviera dei cedri".

relativi al sostegno allo sviluppo locale e all'attività di cooperazione nell'ambito dell'approccio Leader;

La disposizione normativa invocata ha introdotto una nuova funzione della magistratura contabile prevedendo che *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ,anche nei casi di cui all'art. 17,o di acquisto di partecipazioni, anche indirette da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art 4 evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta ,anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del*

*servizio affidato. la motivazione deve dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (comma 1) l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ... (comma 2) l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dagli articoli 4, 7, e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.."* (comma 3).

Secondo l'espressa previsione di cui al comma 1, è fatta salva l'eccezione nei casi in cui "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative".

2) In via preliminare, il collegio deve verificare la riconducibilità del richiesto parere al paradigma normativo sopra richiamato come interpretato, con pronunce di orientamento nomofilattico dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Va, infatti, considerato che tale funzione costituisce "una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti" (del. n. 16/2022), che opera entro un ambito puntualmente delimitato dall'acquisto della qualità di socio. Sotto il profilo della tipologia di atti che devono essere sottoposti al controllo della corte, le Sezioni riunite hanno, infatti, precisato che "l'art 5, comma 3 tusp ha limitato letteralmente il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio".

Sebbene l'adesione da parte del Comune di Praia a Mare al Gal abbia comportato l'acquisto della qualità di socio e la conseguente partecipazione al capitale sociale, deve ugualmente escludersi la sottoponibilità della delibera consiliare al vaglio della Corte dei conti, in ragione dell'operativa dell'eccezione di cui al primo periodo del comma 1 dell'art 5., rinvenibile sia nelle fonti normative eurounitarie che in quella nazionale.

L'art 34 del regolamento UE n. 1303 del 2013 (*recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*) disciplina espressamente i "gruppi di azione locale" nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo (art 32) in attuazione della strategia europea 2020 che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Corre l'obbligo di precisare che l'art 32 stabilisce che lo sviluppo locale partecipativo (Sltp) è sostenuto dal FEASR ,denominato sviluppo locale Leader ed eventualmente da altri fondi SIE, è attuato attraverso strategie di sviluppo locale integrate ed *"è gestito da "gruppi di azione locale "*.

Il medesimo articolo stabilisce che *"i Gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, .gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo....."*

Si aggiunga che la regione Calabria nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa europea, ha emanato il bando attuativo della misura 19 per la selezione dei Gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale e il decreto dirigenziale n. 12926 del 26.10.2016 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Gal *"Riviera dei cedri"*.

Da quanto precede, emerge che l'adesione ai Gal rappresenta uno strumento necessario per fruire dei benefici comunitari per lo sviluppo locale , per il quale la valutazione di necessità ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali è effettuata *ex lege* , rendendo ultroneo, per ciò che attiene al profilo della costituzione, il controllo della Corte.

La ricostruzione della normativa che precede trova conferma nella previsione di cui all'art 4, comma 6 tusp, a mente della quale *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art 34 del regolamento uen.1303 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ,dell'art. 42 del regolamento UE n1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art 61 del regolamento ce n 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014"*

Per completezza motivazionale ,il collegio rileva un ulteriore profilo che potrebbe essere ostativo all'esercizio della funzione ex art. 5 tusp; dall'allegato trasmesso risulta che la delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34 comma 4 tuel;

nessun riferimento è fatto al rispetto dello *spatium deliberandi* di sessanta giorni previsto per il controllo della Corte, di modo che alla data attuale potrebbe essere già stata formalizzata l'adesione al Gal da parte del Comune. Ove ciò si fosse verificato sarebbe inutile una pronuncia da parte di questo organo di controllo, atteso che la *ratio* della nuova funzione va individuata nell'esigenza di "sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti di diritto privato ; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili." (SSRR n 16 QMIG/2022)

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DICHIARA

il non luogo a provvedere sulla richiesta inoltrata, ai sensi dell'art. 5 Tusp , dal comune di Praia a Mare.

DISPONE

la trasmissione, a cura della segreteria, della presente delibera, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Praia a Mare.

ORDINA

al Comune di Praia a Mare di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 16 maggio 2024

**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE CALABRIA

DEPOSITATO IN SEGRETARIA IL 17 MAG 2024

Il Presidente relatore

Rossella Scerbo



ELENA RUSSO  
CORTE DEI CONTI  
17.05.2024 11:10:27  
GMT+01:00



ROSSELLA SCERBO  
CORTE DEI CONTI  
17.05.2024 07:25:14 GMT+00:00



# COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

**Pubblicazione n.ro 1660/2024**

PRAIA A MARE li 21/05/2024

**CORTE DEI CONTI**

---

**Oggetto:** PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'ATTO AVVISI VARI CON OGGETTO NOTIFICA  
DELIBERA N.53/2024

Emesso da CORTE DEI CONTI

Si attesta che l'atto indicato in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

dal 21/05/2024 al 05/06/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

RIZZO MARILENA

---